

COMUNE DI PAULILATINO

PROVINCIA DI ORISTANO

Repertorio n. 1/2021

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO

“MERAVIGLIE DELLA CIVILTÀ NURAGICA” L.R. N. 4/2000 ART. 38 E L.R. N. 7/2005

– CONTINUITA’ SERVIZI PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2022

CIG: 8683698E45.

L’anno **duemilaventuno** il giorno uno del mese di **giugno** davanti a me Dott. Matteo

Manca, Segretario del Comune di Paulilatino autorizzato per legge a ricevere atti e

contratti per conto del Comune sono personalmente comparsi i Sigg.ri:

1) il Dott. Giovanni Careddu nato a Oristano il 15.02.1964 in qualità di Responsabile

dell’Area Vigilanza Tributi SUAPE, il quale interviene al presente atto in nome e per

conto e nell’esclusivo interesse del Comune che rappresenta (C.F. 00072980956) ed in

forza del Decreto del Sindaco n. 03 del 05.01.2021;

2) il Sig. Massimo Muscas nato a Oristano il 11/08/1969 nella sua qualità di Presidente

della Cooperativa Archeotour con sede in Paulilatino località Santa Cristina (C.F.

00569110950);

PREMESSO che il Comune di Paulilatino, più avanti denominato Comune:

- con deliberazione G.M. n. 137 del 23/10/2000 ha approvato il progetto triennale

“Meraviglie della civiltà nuragica” predisposto in ottemperanza all’art. 38 della

Legge Regionale n. 4/2000 avente ad oggetto la gestione dei servizi relativi a

musei, parchi archeologici ed ecomusei ed in particolare la gestione del Parco

Archeologico Santa Cristina e del Museo Archeologico Etnografico – Palazzo

Atzori;

- ha appaltato la gestione del progetto “Meraviglie della Civiltà Nuragica” alla Cooperativa Archeotour con sede in Paulilatino a partire dall’anno 2001 e fino al 2015 a seguito dei provvedimenti succedutisi nel tempo, emanati dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali stipulando i seguenti contratti:

- Rep. n. 53/2001 con il quale si affidava la gestione triennale del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 10.11.2001 al 9.11.2004;
- Rep. n. 9/2003 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 10.11.2002 al 9.11.2003;
- Rep. n. 40/2003 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 10.11.2003 al 9.11.2004;
- Rep. n. 4/2005 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 10.11.2004 al 30.07.2005 a seguito di una 1^a proroga;
- Rep. n. 33/2005 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 31.07.2005 al 31.12.2005 a seguito di una 2^a proroga;
- Rep. n. 12/2006 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.1.2006 al 31.12.2006;
- Rep. N. 3/2007 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.1.2007 al 31.12.2007;
- Rep. N. 14/2008 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.1.2008 al 31.05.2008;
- Rep. N. 21/2008 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.6.2008 al 30.09.2008;

- Rep. N. 23/2008 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.10.2008 al 31.12.2008;
- Rep. N. 1/2009 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.01.2009 al 30.04.2009;
- Rep. N. 10/2009 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.05.2009 al 31.12.2009;
- Rep. N. 2/2010 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.01.2010 al 31.12.2010;
- Rep. N. 10/2011/P con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.01.2011 al 31.03.2011;
- Rep. N. 5/2011 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.04.2011 al 31.12.2011;
- Rep. n. 4/2012 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 1.01.2012. al 31.12.2012;
- Rep. 4/2013 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 01.01.2013 al 31.12.2013;
- Rep. 3/2014 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 01.01.2014 al 31.12.2014;
- Rep. 7/2015 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 01.01.2015 al 31.12.2015;
- Rep. 8/2016 con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
- Rep. 8/2017 Archeotour con il quale si affidava la gestione del progetto succitato alla Cooperativa Archeotour dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Dato atto:

- che con i contratti suindicati si affidava la gestione dei progetti “Meraviglie della civiltà nuragica” alla Cooperativa Archeotour in quanto soggetto gestore del Parco Archeologico S. Cristina, del locale bar, della sala ristoro e relative pertinenze, della sala convegni e del Museo Archeologico ed Etnografico e sue pertinenze, in forza del contratto Rep. N. 21/01 del 24/04/2001 fino al 30/04/2016 prorogato al 31/12/2016 in forza della deliberazione G.M. N. 46 del 28/04/2016;

- che i progetti in argomento risultavano finanziati dall'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e Beni Culturali in attuazione di Leggi Regionali (di seguito citate) che hanno prorogato al 31/12/2016 i progetti già in essere al 31/12/2006 realizzati dalle società esecutrici degli interventi finanziati.

PRESO ATTO che:

- con L.R. n. 11 del 4 giugno 1988 art. 92 e 93 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 37 del 1998 e dell'art.38 della legge regionale n. 4/2000 si finanziavano progetti speciali finalizzati all'occupazione;

- con la L.R. 24.4.2001 n. 6 art. 4 si prevedeva la prosecuzione dei progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. 11/1988;

- con la L.R. 20.9.2006 n. 14, art. 21, comma 2, lettera b) si autorizzava la Regione Sardegna a concedere agli enti locali contributi per l'affidamento in gestione dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche ed archivi;

- con L.R. 11.05.2006 n. 4 art. 23 comma 7 si disponeva il conferimento agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007 delle funzioni e delle risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi;

- con la L.R. 29.5.2007 n. 2 art. 28 comma 3 (legge finanziaria 2007) si disponeva che “in attesa dell’approvazione del Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, (previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2006) si confermava il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione garantendo, al contempo la copertura dei costi relativi al personale impiegato nei predetti progetti ed in quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4/2006, in misura non inferiore al 90% per l’anno 2007;
- con la L.R. 5.3.2008 n. 3 art. 4, comma 10 si disponeva che “Nelle more dell’approvazione del Piano Regionale per i beni culturali, istituti e luoghi della cultura, previsto dall’art. 7 della L.R. 14/2006, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2008, si prorogavano le disposizioni di cui all’art. 28 della L.R. n. 2 del 2007;
- con la L.R. 28.12.2009 n. 5 si prorogavano “I termini di cui all’art. 4 comma 10 della L.R. 3/2008 fino al 31.12.2012 e comunque non oltre l’approvazione del piano triennale previsto dall’art. 7 della Legge Regionale 20 Settembre 2006 n. 14, per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici degli interventi finanziati”;
- con le leggi regionali n. 12 e 13 del 23.05.2013 si disponeva per i progetti di gestione dei luoghi ed istituti della cultura finanziati ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 2 lett. b e già in essere al 31.12.2006, la proroga dei termini previsti dall’articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 25 del 2012, fino al 31.12.2015;
- con le leggi regionali N. 7 e 8 del 21.01.2014, si autorizzava per l’anno 2014 la copertura del contributo pari al 100% del costo del personale, oltre ad un ulteriore

	5% dello stesso importo per il rimborso delle spese generali sostenute;	
	- con la legge regionale N. 5 del 9.03.2015, i termini di cui all'articolo 5, comma 50,	
	della legge regionale n. 12 del 2013, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e,	
	comunque, non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7	
	della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni	
	culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre	
	2006, realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati, in	
	misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 16	
	del 2011”;	
	VISTA la deliberazione G.M. n. 156 del 04.12.2019 con la quale:	
	- si stabiliva di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi relativi la	
	gestione del progetto “Meraviglie della Civiltà Nuragica” con oggetto il Parco	
	Archeologico Santa Cristina e il Museo Archeologico Etnografico Palazzo Atzori dal	
	1/1/2019 fino al 31/12/2019 garantiti dalla Cooperativa Archeotour di Paulilatino nel	
	rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 24 dicembre 2008 n. 17, art. 2 e dell'art. 9,	
	comma 15 e della L.R. 7 agosto 2009 n. 3;	
	- si da atto che il contributo R.A.S. spettante al soggetto gestore, Cooperativa	
	Archeotour, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 è di € 333.903,99 (IVA	
	inclusa) pari all'100% della spesa prevista per le figure professionali;	
	VISTA la determinazione Area Vigilanza n. 99 del 13.12.2019 con la quale è stato	
	assunto l'impegno di spesa n. 1096 del 13.12.2019 di € 333.903,99 per	
	l'affidamento alla Cooperativa Archeotour di Paulilatino della gestione del progetto	
	di cui trattasi per l'annualità 2019.	
	VISTA la Determinazione n. 18 del 14.02.2020 dell'Area Vigilanza Tributi Suape	
	“Progetto Meraviglie della Civiltà Nuragica Annualità 2020.	

VISTA la nota RAS protocollo n. 12622 del 27.07.2020, pervenuta al protocollo dell'Ente e registrata con prot. n. 5371 del 27.07.2020, con la quale la Direzione Generale dei Beni Culturali della Regione Sardegna comunica a questo Comune il contributo assegnato all'Ente per il progetto "Meraviglie della Civiltà Nuragica" per le annualità 2021-2022, determinandolo in complessivi euro 667.807,98, di cui euro 333.903,99 per l'annualità 2021 e in euro 333.903,99 e per l'annualità 2022 pari al 100% del costo del personale.

VISTA la Determinazione n. 7 del 20.01.2021 "Contributo Regionale Meraviglie Civiltà Nuragica accertamento entrata anno 2021"

VISTA la Determinazione n. 22 del 11.03.2021 "Contributo Regionale Meraviglie Civiltà Nuragica accertamento entrata anno 2022"

VISTA la deliberazione G.M. n. 29 del 10.03.2021 con la quale:

- si stabiliva di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi relativi la gestione del progetto "Meraviglie della Civiltà Nuragica" con oggetto il Parco Archeologico Santa Cristina e il Museo Archeologico Etnografico Palazzo Atzori dal 1/1/2021 fino al 31/12/2022 garantiti dalla Cooperativa Archeotour di Paulilatino nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 24 dicembre 2008 n. 17, art. 2 e dell'art. 9, comma 15 e della L.R. 7 agosto 2009 n. 3, dalla L.R. n. 12 del 23 maggio 2013, dalla L.R. n. 5 del 09 marzo 2015 e della L.R. 32 del 5 dicembre 2016;

DATO ATTO altresì che con Determinazione n. 95 Area Vigilanza del 15.12.2017 si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'affidamento a seguito della procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi al pubblico del parco archeologico di Santa Cristina e del Museo Palazzo Atzori dal 01.01.2018 al 01.01.2037 alla Soc. Coop. Archeotour Società Cooperativa s.n.c;

VISTA la Determinazione n. 34 del 02.04.2021 "Meraviglie della Civiltà Nuragica –

Continuità gestionale impegno di spesa annualità 2021-2022;

DATO ATTO che in ottemperanza alla normativa vigente sono stati acquisiti:

- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) n. INAIL_26449519 del 04.03.2021;

VISTE :

le informative antimafia prot. nn.:

PR_ORUTG_ingresso_0011887_20210331;

PR_ORUTG_ingresso_0011893_20210331;

PR_ORUTG_ingresso_0011891_20210331;

PR_ORUTG_ingresso_0011897_20210331;

PR_ORUTG_ingresso_0011899_20210331;

PR_ORUTG_ingresso_0011896_20210331;

PR_ORUTG_ingresso_0011902_20210331;

rilasciate dalla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno;

- le certificazioni dei carichi pendenti prot. nn. 3410/2021 – 3408/2021 – 3407/2021 – 3406/2021 – 3409/2021 - del 10.05.2021 rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano;

- le certificazioni del Casellario Giudiziale di Oristano prot. nn. 5540/2021/R , 5542/2021/R, 5547/2021/R, 5543/2021R, 5544/2021/R;

Il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Oristano registrato al protocollo generale dell'ente prot. n. 3791 del 25.05.2021;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Volendo le parti come sopra costituite formalizzare gli obblighi e gli oneri reciproci stabiliscono quanto segue:

ART. 1 – La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2 – Il Comune di Paulilatino affida alla Cooperativa Archeotour di Paulilatino, che accetta, la gestione del progetto “Meraviglie della Civiltà Nuragica” per il periodo dall’ 1.1.2021 al 31.12.2022.

Il codice identificativo di gara relativo all’intervento è il seguente:

CIG: 8683698E45-

ART. 3 – L’importo complessivo annuale per il costo del personale del progetto “Meraviglie della Civiltà Nuragica” per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022 è previsto in € 333.903,99 (IVA inclusa) per l’annualità 2021 e in € 333.903,99 (IVA inclusa) per l’annualità 2022 da corrispondere alla Cooperativa Archeotour.

ART. 4 – La Cooperativa si impegna:

a) a svolgere tutte le attività indicate nel progetto di gestione integrata già approvato con deliberazioni G.M. n. 8 del 25.01.2006 e n. 115 del 25.01.2007 e rimodulato nella parte relativa al costo del personale per l’annualità 2013 (delibera G.M. n. 9 del 13.2.2013), che seppure non materialmente allegato si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto;

ad assicurare tutte le attività previste dal contratto Rep. N. 21/01 del 24.04.2001 prorogato al 31/12/2016 in forza della deliberazione G.M. N. 46 del 28/04/2016 (come rettificato con deliberazione G.M. n. 7 del 19.01.2011 e contratto Rep. N. 173842/36237 del 28.01.2011 a rogito del Notaio Dr. Enrico Dolia) con il quale si affidano alla Cooperativa Archeotour: il Parco archeologico di S. Cristina, il locale bar, il museo archeologico e le sue pertinenze, ed in particolare previste nel Capitolo d’Oneri ivi incluso;

b) ad applicare il C.C.N.L. vigente per la categoria di appartenenza;

ART. 5 – Il Comune di Paulilatino provvederà all’emissione dei mandati di

pagamento in favore della Cooperativa Archeotour relativi al contributo regionale previsto in € 333.903,99 (IVA inclusa) per l'annualità 2021 e in € 333.903,99 (IVA inclusa) per l'annualità 2022, in acconti di pari importo a quanto ricevuto a titolo di contributo per il progetto meraviglie della civiltà Nuragica non appena questo gli verrà corrisposto dalla RAS.

- Il saldo di € 30.000,00 verrà liquidato solo a seguito del ricevimento del rendiconto presentato dalla Soc. Cooperativa Archeotour per la gestione del progetto "Meraviglie della civiltà nuragica a fine delle rispettive annualità 2021 e 2022, la rendicontazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della RAS ;

- I pagamenti in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136.

- L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

- E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187.

- La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o Società

Poste Italiane S.p.A.;

- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D. Lgs.vo 18/04/2016, n. 50 e s.m. e i. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto.

ART. 6 – Restano confermate tutte le clausole contenute nel contratto principale, Rep. n. 53/2001 registrato all'Ufficio del Registro di Oristano il 14.12.2001 al n. 3202.

ART. 7 – Tutte le spese relative o conseguenti al presente, nessuna esclusa od eccettuata, restano a carico esclusivo della Cooperativa ed in particolare:

Imposta di registro – Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto – IVA – per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Imposta di bollo – Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in € 45,00.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod.

Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Diritti di rogito - Ai fini fiscali l'importo del presente contratto è di **€ 547.383,60**.

ART. 8 – Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle normative nazionali e regionali in materia.

Al presente atto si allega per costituirne parte integrante e sostanziale il Patto di Integrità approvato con deliberazione G.M. n. 91 del 26/08/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.vo 7/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Giovanni Careddu

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA Sig. Massimo Muscas

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Matteo Manca

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

DEL COMUNE DI PAULILATINO

TRA

Il Comune di Paulilatino con sede legale in Paulilatino, Viale della Libertà n. 33 Codice Fiscale/Partita Iva 00072980956, nella sua qualità di Stazione Appaltante

E

L' Operatore Economico Cooperativa Archeotour con sede in Paulilatino località Santa

Cristina (di seguito denominato Operatore Economico) con sede legale in Paulilatino

località Santa Cristina, Codice Fiscale e Partita Iva 00569110950 Rappresentato dal

Sig. Massimo Muscas nato a Oristano il 11/08/1969 in qualità di Presidente della

Cooperativa Archeotour ;

VISTO:

-l' art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 relativa a “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’ illegalità nella Pubblica Amministrazione” ;

-il Piano Nazionale Anticorruzione, le delibere dell’ Autorità Anticorruzione e considerato la conferma del Piano Triennale del Comune di Paulilatino 2018 /2020 approvato con deliberazione G.M. n. 6 del 21/01/2019;

-il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato emanato il “ Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ;

-la deliberazione G.M. n. 103 del 29/11/2013 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paulilatino;

-la deliberazione G.M. n. 91 del 26/08/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Patto di Integrità da adottare nel Comune di Paulilatino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito di applicazione

Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Paulilatino adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N. 50/2016.

Il Patto di integrità stabilisce l’ obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri

comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di

Gara e del successivo contratto.

La partecipazione alle procedure di gara e l' iscrizione ad eventuali altri

elenchi e/o albi fornitori, nonché l' iscrizione al mercato elettronico regionale”

Sardegna CAT” , è subordinata all' accettazione vincolante del Patto di integrità.

Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto

di cui all' articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del

personale del Comune di Paulilatino e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento

recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell' art.54 del Dlgs.

N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese

fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell' amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

L' operatore economico:

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o

altra opera di terzi finalizzata all' aggiudicazione e/o gestione del contratto:

b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento

amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto

equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non

corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi

compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate

all' aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell' Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l' offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell' esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell' Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall' Amministrazione medesima;

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all' autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

2) L' operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell' Amministrazione aggiudicatrice

L' Amministrazione aggiudicatrice Comune di Paulilatino:

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale del Comune di Paulilatino e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell' art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della

corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l' esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall' Amministrazione di appartenenza.

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall' Amministrazione di appartenenza.

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all' autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

h) si impegna all' atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la

dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella

con cui ciascuno dei componenti assume l' obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi

situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui

possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il

secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

-persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

-soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

-soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

-enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia

amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza

-in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L' Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta

diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta

esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

La violazione da parte dell' operatore economico, sia in veste di concorrente che di

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall' articolo 2, può

comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è

accertata:

a) l' esclusione dalla procedura di affidamento;

b) la risoluzione di diritto del contratto;

c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie

depositate all' atto dell' iscrizione;

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l' applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all' art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all' atto dell' iscrizione, l' esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all' articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

La sanzione dell' interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

L' Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell' art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e

all' estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli

di legalità sottoscritti dall' Amministrazione aggiudicatrice.

L' operatore economico

L' Amministrazione aggiudicatrice